



Elezioni comunali **2025**

# Calendario delle operazioni elettorali



## **PRESENTAZIONE**

La pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti previsti per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, a decorrere dall'avvio del procedimento elettorale e sino alla proclamazione degli eletti.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

Il procedimento per la elezione degli organi dei comuni è disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 e, per il 2025, dalla legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027 (legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12, articolo 9, commi 5, 6 e 7), che ha ampliato la finestra elettorale (dal 15 marzo al 15 giugno 2025) e stabilito che la Giunta regionale, con la deliberazione con cui fissa la data delle elezioni, può stabilire che il voto si svolga su due giorni.

# Calendario

60° giorno ante	12 febbraio	Scade il termine per la fissazione della data delle elezioni		
55° giorno ante	17 febbraio	Periodo dal quale il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario (fino al quinto giorno successivo a quello delle elezioni)		
50° giorno ante	22 febbraio	Scade il termine per l'adozione del decreto di convocazione dei comizi elettorali		
45° giorno ante	27 febbraio	I Sindaci pubblicano il manifesto di convocazione dei comizi elettorali Inizia il periodo durante il quale i Consigli comunali adottano soltanto gli atti urgenti e improrogabili Iniziano il divieto di comunicazione istituzionale e la par condicio Vincoli per le emittenti radiofoniche e televisive e per gli editori di quotidiani e periodici	Presentazione ed esame delle candidature Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	
40° giorno ante	4 marzo	Scade il termine entro il quale i cittadini comunitari possono chiedere di essere iscritti nella lista elettorale aggiunta Inizia il periodo per richiedere l'ammissione al voto domiciliare		
34° giorno ante	10 marzo	Inizia il periodo per la presentazione delle candidature		
33° giorno ante	11 marzo	Termina il periodo per la presentazione delle candidature		
32° giorno ante	12 marzo	Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale esamina le candidature		
30° giorno ante	14 marzo	Scade il termine entro il quale la Giunta comunale individua gli spazi di propaganda elettorale Inizia il periodo di applicazione della disciplina in materia di propaganda elettorale Scade il termine per la nomina dei Presidenti di seggio Scade il termine per la presentazione di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati La Commissione elettorale circondariale decide in modo definitivo		
29° giorno ante	15 marzo	Ultimo termine utile per il sorteggio delle candidature ammesse da parte della Commissione elettorale circondariale		
28° giorno ante	16 marzo	Scade il termine entro il quale il responsabile dell'ufficio elettorale comunale ripartisce gli spazi di propaganda elettorale		
25° giorno ante	19 marzo	Scade il termine per la spedizione delle cartoline-avviso Inizia il periodo per la nomina degli scrutatori		Nomina scrutatori
20° giorno ante	24 marzo	Scade il periodo per richiedere l'ammissione al voto domiciliare Scade il periodo per la nomina degli scrutatori Il Presidente della Corte d'appello trasmette l'elenco dei Presidenti di seggio nominati		

Disciplina della propaganda elettorale

15° giorno ante	29 marzo	Blocco liste – Cancellazione deceduti e variazioni per ripristino posizione anagrafica Inizia il periodo durante il quale è vietato diffondere i sondaggi elettorali Scade il termine per la notifica della nomina a scrutatore di seggio elettorale	Divieto di comunicazione istituzionale – Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale	Divieto diffusione sondaggi elettorali
14° giorno ante	30 marzo	Scade il termine entro il quale <b>le liste</b> che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti devono pubblicare sul proprio sito internet il <i>curriculum vitae</i> dei candidati e il relativo certificato del casellario giudiziale			
8° giorno ante	5 aprile	Scade il termine per la pubblicazione del manifesto delle candidature			
7° giorno ante	6 aprile	Scade il termine entro il quale <b>i comuni</b> con più di 15.000 abitanti devono pubblicare, nella sezione “Elezioni trasparenti” del proprio sito internet, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati delle liste che partecipano alle elezioni			
3° giorno ante	10 aprile	Scade il termine entro il quale gli elettori degenti o detenuti possono chiedere di votare nel luogo di cura o di detenzione			
2° giorno ante	11 aprile	Scade il termine per la consegna da parte dei delegati di lista delle designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi Inizia il periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti per la consegna dei duplicati delle tessere elettorali (fino ai giorni della votazione compresi)			
1° giorno ante	12 aprile	Inizia il divieto di affiggere nuovi manifesti, distribuire volantini, effettuare propaganda mobile, comizi, trasmissioni radiofoniche e televisive di propaganda Scade il termine entro il quale il sindaco rilascia agli elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione l’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi da consegnare alle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti			

**13 e 14 aprile 2025, domenica e lunedì** giorni della votazione

1° giorno post	15 aprile	Continuano il divieto di comunicazione istituzionale e la par condicio Vincoli per le emittenti radiofoniche e televisive e per gli editori di quotidiani e periodici	Divieto di comunicazione istituzionale – Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale	Divieto diffusione sondaggi elettorali
5° giorno post	18 aprile	Scade il termine per dichiarare nuovi collegamenti			
10° giorno post	24 aprile	Scade il termine entro il quale gli elettori degenti o detenuti possono chiedere di votare nel luogo di cura o di detenzione			
11° giorno post	25 aprile	Inizia il periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti per la consegna dei duplicati delle tessere elettorali (fino ai giorni della votazione compresi)			
12° giorno post	26 aprile	Scade il termine entro il quale il sindaco rilascia agli elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione l’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi da consegnare alle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti			

**27 e 28 aprile 2025, domenica e lunedì** giorni della votazione di ballottaggio

# Scadenze dei principali adempimenti

*per l'elezione diretta  
del sindaco e del consiglio comunale  
di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2025  
(eventuale turno di ballottaggio domenica 27 e lunedì 28 aprile  
2025)*

---

**mercoledì 12 febbraio**

*60° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale la Giunta regionale fissa la data delle elezioni.  
(art. 18, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19)
- 

**lunedì 17 febbraio**

*55° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Inizia il periodo** a partire dal quale il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare **lavoro straordinario** per lo svolgimento delle elezioni entro i limiti fissati dalla legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*fino al quinto giorno successivo a quello delle elezioni*).  
(art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8)
- 

**sabato 22 febbraio**

*50° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca i comizi elettorali.  
(art. 18, comma 2, della legge regionale n. 19/2013)
- 

**giovedì 27 febbraio**

*45° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Il sindaco pubblica il manifesto di convocazione dei comizi elettorali**, con il quale è dato avviso agli elettori della data dell'elezione:
    - primo turno di votazione: **domenica 13 e lunedì 14 aprile;**
    - eventuale turno di ballottaggio: **domenica 27 e lunedì 28 aprile.**  
(art. 18, comma 4, della legge regionale 19/2013)  
(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024, come modificato dalla legge regionale 17 febbraio 2025, n. 1)
-

► **Inizia il periodo** durante il quale:

- a) **il consiglio comunale** può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili (*fino all'elezione del nuovo consiglio*);

(art. 38, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

- b) **è vietato** a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di **comunicazione istituzionale nei territori coinvolti dalla consultazione**, ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

- c) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali**:

- 1) in tutte le trasmissioni giornalistiche **la presenza di candidati, esponenti politici, amministratori pubblici in carica**, è limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

- 2) **la comunicazione politica radio-televisiva** si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

(art. 4, comma 1, della legge 28/2000)

- 3) **la trasmissione su mezzi radio-televisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica** comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

(art. 4, comma 9, della legge 28/2000)

- 4) **è vietato** fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva **indicazioni di voto** o manifestare le proprie preferenze di voto (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*).

(art. 5, comma 2, della legge 28/2000)

- d) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive locali** (*fino alla data di chiusura della campagna elettorale*):

- 1) **i programmi di comunicazione politica** devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori;

(art. 3 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 2) **i programmi di informazione** devono garantire il pluralismo;

(art. 4, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 3) in tutte le trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è **vietato** fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

(art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 4) possono essere trasmessi **messaggi politici a pagamento**;

(art. 5, comma 1, e art. 6 del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 5) possono essere trasmessi **messaggi politici a titolo gratuito**.

(art. 5, comma 2, del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

- e) **gli editori di quotidiani e periodici** che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità (*fino al penultimo giorno prima della data delle elezioni*).

Sono ammessi soltanto:

- 1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
- 2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;
- 3) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

(art. 7 della legge 28/2000)

- f) **il personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del **diritto di sciopero** (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*);

(art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146)

- g) **i comuni**, su richiesta delle forze politiche che partecipano alle elezioni, mettono a disposizione, senza oneri a loro carico, locali di proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 79 della legge regionale 19/2013)

---

**martedì 4 marzo**

*5° giorno successivo  
a quello di pubblicazione del manifesto  
di convocazione dei comizi elettorali  
(40° giorno antecedente quello della votazione)*

- **Scade il termine** entro il quale i **cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea** che intendono partecipare alle elezioni del comune in cui sono residenti, presentano al sindaco la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune. <sup>1</sup>

(artt. 1, comma 1 e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197)  
(art. 32, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

<sup>1</sup> I Paesi aderenti all'Unione Europea, oltre all'Italia, sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

---

<i>da</i>	<i>dal</i>
<b>martedì 4 marzo</b>	40°
<i>sino a</i>	<i>al</i>
<b>lunedì 24 marzo</b>	20° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Inizia il periodo** in cui gli **elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione, valida anche per l'eventuale turno di ballottaggio, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, sempre che la stessa si trovi nel territorio del comune.

(art. 60, comma 2, legge regionale 19/2013)

---

**lunedì 10 marzo** *34° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 — Inizia il periodo per la presentazione delle candidature** alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del comune.

(art. 31, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- ▶ **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

(art. 31, comma 2, della legge regionale 19/2013)

- ▶ **Scade il termine** per la **eliminazione delle cause di ineleggibilità** (con l'eccezione del direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, per i quali il termine è già decorso 180 giorni prima della data di scadenza del consiglio in carica).

(art. 10, comma 2 della legge regionale 19/2013)

(art. 60, commi 2 e 3, del testo unico 267/2000)

---

**martedì 11 marzo** *33° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 — Continua e scade il periodo per la presentazione delle candidature** alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del comune.

(art. 31, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- ▶ **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

(art. 31, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

**mercoledì 12 marzo**

*1° giorno successivo a quello di scadenza  
del termine per la presentazione delle candidature  
(32° giorno antecedente quello della votazione)*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale la **Commissione elettorale circondariale esamina le candidature** presentate.

(art. 34 della legge regionale 19/2013)

- ▶ Compiute le operazioni di esame delle candidature, la Commissione:

- a) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, ed il sorteggio per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 35, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2013)

- b) **dà immediata comunicazione** delle decisioni adottate, rispettivamente, al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione;

(art. 36, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- c) **trasmette al comune** l'elenco dei delegati e il programma amministrativo delle liste ammesse. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo on line del comune. Nell'albo on line del comune viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.

(art. 36, commi 2 e 3, della legge regionale 19/2013)

---

**venerdì 14 marzo**

*30° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale la **giunta comunale individua gli spazi** da destinare alle affissioni di propaganda elettorale in modo da consentire al responsabile dell'Ufficio elettorale di assegnare gli spazi nei termini di legge.

(art. 77 della legge regionale 19/2013)

(art. 72, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28)

---

Le operazioni di seguito descritte, in scadenza venerdì 14 e sabato 15 marzo, si svolgono solo se la Commissione elettorale circondariale ha apportato modifiche o osservazioni alle liste in sede di esame delle candidature o ha richiesto la presentazione di un nuovo contrassegno.

**venerdì 14 marzo**

*30° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Ore 12.00 — scade il termine** entro il quale i delegati di lista presentano i nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati.

(art. 35, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- ▶ **La Commissione elettorale circondariale** si riunisce per ammettere i nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati e per sentire eventualmente i delegati delle

liste modificate o escluse, per ammettere la correzione di errori materiali e decidere in modo definitivo.

(artt. 35, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

**sabato 15 marzo**

*29° giorno antecedente quello della votazione  
(termine ultimo per il sorteggio)*

► La Commissione elettorale circondariale:

a) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso ed il sorteggio per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(artt. 35, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2013)

b) **dà immediata comunicazione** delle decisioni adottate, rispettivamente, al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione;

(art. 36, comma 1, della legge regionale 19/2013)

c) **trasmette al comune** l'elenco dei delegati e il programma amministrativo delle liste ammesse. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo on line del comune. Nell'albo on line del comune viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.

(art. 36, commi 2 e 3, della legge regionale 19/2013)

---

<i>tra</i>	<i>tra</i>
<b>venerdì 14 marzo</b>	<i>il 30°</i>
<i>e</i>	<i>e</i>
<b>domenica 16 marzo</b>	<i>il 28° giorno antecedente quello della votazione</i>

► **Entro i due giorni successivi** alla ricezione della comunicazione delle candidature ammesse, il **responsabile dell'Ufficio elettorale** di ciascun comune delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di sindaco e delle liste ammesse.

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

---

**venerdì 14 marzo**

*30° giorno antecedente quello della votazione*

► **Scade il termine per la nomina**, da parte del Presidente della Corte d'appello, **dei presidenti degli Uffici elettorali** di sezione.

(art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 35, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

(art. 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53)

---

► **Inizia il periodo durante il quale:**

- a) l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati, comprese le sedi dei partiti e dei comitati elettorali;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 71 della legge regionale 28/2007)

- b) è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per comunicare l'ora e il luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 74 della legge regionale 28/2007)

(art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

- c) per un più agevole esercizio della propaganda elettorale è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 74, comma 3, della legge regionale 28/2007)

- d) le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore.

(art. 7, comma 1, della legge 130/1975)

---

**mercoledì 19 marzo**

*25° giorno antecedente quello della votazione*

*(20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)*

- **Scade il termine** entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero, col mezzo postale più rapido, la **cartolina-avviso** recante l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario di votazione.

(art. 20 della legge regionale 19/2013)

**mercoledì 19 marzo**

*tra*

*e*

**lunedì 24 marzo**

*tra*

*il 25°*

*e*

*il 20° giorno antecedente quello della votazione*

- Previo avviso al pubblico con manifesto affisso all'albo on line con due giorni di anticipo, la **Commissione elettorale comunale** in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede alla **nomina degli scrutatori** e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento.

(art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

**lunedì 24 marzo**

*20° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine entro il quale:**
    - a) **il Presidente della Corte d'appello** trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali;  
(art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)  
(art. 35, comma 4, del testo unico 361/1957)
    - b) **gli elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, sempre che la stessa si trovi nel territorio del comune.  
(art. 60, comma 2, della legge regionale 19/2013)
  
  - ▶ **Il sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione di cui alla precedente lettera b), include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto domiciliare e rilascia ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi.  
(art. 60, comma 4, della legge regionale 19/2013)
- 

**sabato 29 marzo**

*15° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Inizia il periodo** in cui è **vietato** rendere pubblici o diffondere i risultati di **sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*).  
(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)
  
  - ▶ **Scade il termine** entro il quale il sindaco, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, notifica la nomina agli scrutatori. I sorteggiati devono comunicare al sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicandone il motivo, entro 48 ore dalla notifica.  
(art. 22, commi 2 e 4, della legge regionale 19/2013)  
(art. 6, comma 3, della legge 95/1989)
  
  - ▶ **Blocco liste** cancellazione deceduti e variazioni per ripristino posizione anagrafica.  
(art. 32, comma 4, del DPR 20 marzo 1967, n. 223)
- 

**domenica 30 marzo**

*14° giorno antecedente quello della votazione  
(Comuni con più di 15.000 abitanti)*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale **le liste** che partecipano alle elezioni nei **comuni con più di 15.000 abitanti** devono pubblicare sul proprio sito internet il **curriculum vitae** dei candidati e il relativo **certificato del casellario giudiziale** ex art. 24 del d.P.R. 313/2002.  
(art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

**sabato 5 aprile**

*8° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale il sindaco procede alla pubblicazione all'albo on line del comune e affigge nei luoghi pubblici il manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, secondo l'ordine del sorteggio.

(art. 36, comma 1, lettera a), della legge regionale 19/2013)

---

**domenica 6 aprile**

*7° giorno antecedente quello della votazione*

*(Comuni con più di 15.000 abitanti)*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale i **comuni** con più di 15.000 abitanti devono pubblicare, nella sezione "**Elezioni trasparenti**" del proprio sito internet, il **curriculum vitae** e il **certificato del casellario giudiziale** ex art. 24 del d.P.R. 313/2002 dei candidati delle liste che partecipano alle elezioni.

(art. 1, comma 15, della legge 3/2019)

---

**giovedì 10 aprile**

*3° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione.

(artt. 56, comma 2 e 61, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

**venerdì 11 aprile**

*2° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** per la consegna alla segreteria del comune da parte dei delegati di lista delle designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione. La segreteria del comune ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici. Decorso questo termine le designazioni possono essere comunicate direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione.

(art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

---

da  
**venerdì 11 aprile**  
sino a  
**lunedì 14 aprile**

dal venerdì  
antecedente i giorni della votazione  
sino ai giorni della votazione compresi

- ▶ Periodo durante il quale **gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Nei giorni della votazione gli uffici restano aperti per tutta la durata delle operazioni di voto (la domenica e il lunedì dalle ore 7.00 alle ore 22.00).

(art. 39, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024, come modificato dalla legge regionale 1/2025)

---

**sabato 12 aprile**

giorno antecedente quelli della votazione

- ▶ **Inizia il divieto di effettuare:**
  - a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
  - b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
  - c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
  - d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)  
(art. 75 della legge regionale 28/2007)  
(art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807)
- ▶ **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)
- ▶ **Scade il termine** entro il quale il **sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione:
  - a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;
  - b) **rilascia** ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

(artt. 56, comma 3 e 61, comma 3, della legge regionale 19/2013)
- ▶ **Consegna** ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione del **materiale** occorrente per la votazione, compresi gli elenchi dei degenti, dei detenuti e dei delegati di lista.

(art. 42 della legge regionale 19/2013)
- ▶ **Ore 16.00 — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione **costituisce l'Ufficio** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo numero; constata, inoltre, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione e procede all'autenticazione delle stesse.

(art. 45 della legge regionale 19/2013)

- ▶ All'atto dell'insediamento **il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria o la direzione del luogo di detenzione, **fissa l'ora** in cui procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti.

(artt. 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 19/2013)

- ▶ Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

(art. 45, comma 4, della legge regionale 19/2013)

---

**domenica 13 e  
lunedì 14 aprile**

*giorni della votazione*

- ▶ **Continuano ad essere vietati:**
  - a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
  - b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
  - c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
  - d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale;
  - e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti la domenica e il lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 22.00**, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 39, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024 come modificato dalla legge regionale 1/2025)

---

**domenica 13 aprile**

*1° giorno della votazione*

- ▶ **Ore 7.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara **aperta la votazione**.

(art. 50 della legge regionale 19/2013)

(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024 come modificato dalla legge regionale 1/2025)

- ▶ **Ore 12.00** — **Scade il termine** per la presentazione alla segreteria del comune degli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Adunanza dei Presidenti.

(art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- ▶ **Ore 22.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara **chiusa la votazione**. Se a tale ora si trovano nei locali della sezione elettori che non hanno ancora votato, li ammette a votare. Successivamente il presidente provvede a sigillare l'urna e a chiudere la busta contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione e rinvia la votazione alle ore 7.00 del giorno successivo.

(art. 54 della legge regionale 19/2013)

(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024 come modificato dalla legge regionale 1/2025)

---

**lunedì 14 aprile**

*2° giorno di votazione*

- ▶ **Ore 7.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione riprende le operazioni di votazione che si protraggono fino alle ore 22.00. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

(art. 54 della legge regionale 19/2013)

(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024 come modificato dalla legge regionale 1/2025)

- ▶ Immediatamente dopo la chiusura della votazione il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dà inizio alle **operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio** per la consultazione che ha avuto luogo. Successivamente, procede alla formazione delle buste contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate che vengono depositate nella segreteria del Comune.

(art. 54, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- ▶ Infine il presidente rinvia le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali al giorno successivo, martedì 15 aprile, con inizio alle ore 8.00.

(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024 come modificato dalla legge regionale 1/2025)

---

**martedì 15 aprile**

*1° giorno successivo alla votazione  
(o, al più tardi, il mercoledì)*

- ▶ **Ore 8.00 - Il Presidente** ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione e **dà inizio alle operazioni di scrutinio** delle elezioni comunali. Lo scrutinio deve essere ultimato entro 12 ore.

(art. 62, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024 come modificato dalla legge regionale 1/2025)

- ▶ **L'Adunanza dei Presidenti** compie le operazioni di attribuzione dei seggi e proclama gli eletti.

(artt. 68 e 69, della legge regionale 19/2013)

- ▶ **Solo nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** — Nel caso in cui nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi, il Presidente sospende le operazioni dell'Adunanza, individua i due candidati alla carica di sindaco da ammettere al ballottaggio e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni elettorali successive alla votazione di ballottaggio.

(art. 69, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

**venerdì 18 aprile**

*3° giorno successivo alla proclamazione degli eletti*

- ▶ **Il sindaco**, entro il terzo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante avviso da pubblicare all'albo on line del comune e li comunica agli eletti.

(art. 72 della legge regionale 19/2013)

---

**entro 45 giorni  
dall'insediamento del  
Consiglio comunale**

*entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale*

- ▶ **I candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche**, presentano al comune un documento consuntivo sintetico delle spese e fonti di finanziamento della campagna elettorale. Nei comuni con più di 30.000 abitanti le liste presentano il documento consuntivo anche alla Corte dei Conti.

(art. 78 della legge regionale 19/2013)

(art. 13, comma 5, 6 e 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96)

---

**lunedì 14 aprile**

Le operazioni di seguito descritte si svolgono solo in caso di ballottaggio.

*dal giorno della proclamazione dei risultati  
fino a quelli della votazione di ballottaggio compresi*

- ▶ **Continua il periodo in cui:**
    - a) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di **comunicazione istituzionale** nei territori coinvolti dalla consultazione, ad eccezione di quelle impersonali ed indispensabili;  
(art. 9, comma 1, della legge 28/2000)
    - b) **la comunicazione politica e la propaganda radio-televisiva** sono disciplinate dalla speciale normativa;  
(legge 28/2000; legge 515/1993; codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)
    - c) **è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*);  
(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)
    - d) **il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario** per lo svolgimento delle elezioni entro i limiti fissati dalla legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*sino al quinto giorno successivo alla votazione*).  
(art. 15 del decreto-legge 8/1993)
-

---

**venerdì 18 aprile**

*5° giorno successivo al primo giorno della votazione  
(venerdì successivo al primo giorno della votazione)*

- ▶ **Ore 12.00 — scade il termine entro il quale** i candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio possono dichiarare, presso la segreteria del comune, il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate, comprese quelle collegate al primo turno.

(art. 16, comma 4 e art. 38 della legge regionale 19/2013)

- ▶ **Dopo le ore 12.00** — la segreteria del comune effettua la comunicazione di cui al comma 3, dell'articolo 38 della legge regionale 19/2013.

(art. 38, comma 3 della legge regionale 19/2013)

---

**giovedì 24 aprile**

*3° giorno antecedente  
quelli della votazione di ballottaggio*

- ▶ **Scade il termine entro il quale** gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione.

(artt. 56, comma 2 e 61, comma 2, della legge regionale 19/2013)

*da*  
**venerdì 25 aprile**  
*sino a*  
**domenica 27 e lunedì**  
**28 aprile**

*dal venerdì  
antecedente i giorni della votazione di ballottaggio  
sino ai giorni della votazione di ballottaggio  
compresi*

- ▶ **Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente, secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Nei giorni della votazione gli uffici restano aperti per tutta la durata delle operazioni di voto (la domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e il lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00).

(art. 39, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024 come modificato dalla legge regionale 1/2025)

---

**sabato 26 aprile**

*giorno antecedente quelli della votazione di ballottaggio*

- ▶ **Inizia il divieto di effettuare:**
  - a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
  - b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
  - c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;

d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

► **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

► **Scade il termine entro il quale il sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione:

a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;

b) **rilascia** ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

(artt. 56, comma 3 e 61, comma 3, della legge regionale 19/2013)

► **Consegna ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione del materiale** occorrente per la votazione, compresi gli elenchi dei degenti, dei detenuti e dei delegati di lista.

(art. 42 della legge regionale 19/2013)

► **Ore 16.00 — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione **costituisce l'Ufficio** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo numero; constata, inoltre, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione e procede all'autenticazione delle stesse.

(art. 45 della legge regionale 19/2013)

► **All'atto dell'insediamento il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria o la direzione del luogo di detenzione, **fissa l'ora** in cui procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti.

(artt. 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 19/2013)

► **Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate il presidente** provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

(art. 45 della legge regionale 19/2013)

**domenica 27 e lunedì  
28 aprile**

*giorni della votazione di ballottaggio*

► **Continuano ad essere vietati:**

a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;

b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;

c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;

d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale;

- e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Gli uffici comunali restano aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e il lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00** per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 39, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024 come modificato dalla legge regionale 1/2025)

---

**domenica 27 aprile** 1° giorno di votazione di ballottaggio

- **Ore 7.00 — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara **aperta la votazione che si protrae fino alle ore 23.00**. Se alle ore 23.00 si trovano nei locali della sezione elettori che non hanno ancora votato, li ammette a votare. Successivamente il presidente rinvia la votazione alle ore 7.00 del giorno successivo, ma solo dopo aver provveduto a sigillare l'urna ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione.

(art. 46, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024 come modificato dalla legge regionale 1/2025)

---

**lunedì 28 aprile** 2° giorno di votazione di ballottaggio

- **Ore 7.00 — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione riprende le operazioni di votazione che si protraggono fino alle ore 15.00. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

(art. 46, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024 come modificato dalla legge regionale 1/2025)

- Immediatamente dopo la chiusura della votazione il presidente dà inizio alle **operazioni di riscontro preliminari** allo scrutinio. Successivamente, procede alla formazione della busta contenente le liste della votazione e della busta contenente le schede avanzate, e le deposita nella Segreteria del comune.

(art. 54, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- Completate le operazioni di riscontro dei votanti, il presidente dà inizio alle **operazioni di scrutinio** che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro 12 ore dall'inizio.

(artt. 55, comma 4 e 62, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 9, comma 7, della legge regionale 12/2024 come modificato dalla legge regionale 1/2025)

---

**martedì 29 aprile**

*1° giorno successivo  
alla votazione di ballottaggio  
(o, al più tardi, il mercoledì)*

- ▶ **L'Adunanza dei presidenti** compie le operazioni di attribuzione dei seggi e proclama gli eletti.

(art. 69 della legge regionale 19/2013)

---

**venerdì 2 maggio**

*3° giorno successivo alla proclamazione*

- ▶ **Il sindaco**, entro il terzo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante avviso da pubblicare all'albo on line del comune e li comunica agli eletti.

(art. 72 della legge regionale 19/2013)

---

**entro 45 giorni  
dall'insediamento del  
Consiglio comunale**

*entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale*

- ▶ **I candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche**, presentano al comune un documento consuntivo sintetico delle spese e fonti di finanziamento della campagna elettorale. Nei comuni con più di 30.000 abitanti le liste presentano il documento consuntivo anche alla Corte dei Conti.

(art. 78 della legge regionale 19/2013)

(art. 13, comma 5, 6 e 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96)